



**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
E PER LA CONVIVENZA CIVILE**

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Principi generali

TITOLO II SICUREZZA URBANA

- Art. 3 Collaborazione tra Comune e cittadini
- Art. 4 Comportamenti vietati
- Art. 5 Decoro e fruibilità dei luoghi pubblici Art.
- 6 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste
- Art. 7 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
- Art. 8 Sicurezza degli edifici
- Art. 9 Sgombero della neve - doveri dei frontisti
- Art.10 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
- Art.11 Conduzione sicura e custodia di cani e di altri animali

TITOLO III CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

- Art. 12 Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere
- Art. 13 Limitazioni all'asporto e consumo di bevande
- Art. 14 Attività vietate nell'uso del suolo pubblico
- Art. 15 Attività ludiche nei luoghi pubblici
- Art. 16 Recinzione e manutenzione dei terreni
- Art. 17 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti
- Art. 18 Cura e decoro dei fabbricati
- Art. 19 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde
- Art. 20 Esercizio di particolari attività in parchi pubblici
- Art. 21 Disposizioni sul verde
- Art. 22 Fontane Pubbliche
- Art. 23 Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento e da stalla

TITOLO IV TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

- Art. 24 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
- Art. 25 Abitazioni private e regolamenti condominiali

TITOLO V ATTIVITÀ LAVORATIVE

- Art. 26 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa
- Art. 27 Negozi e articoli per soli adulti
- Art. 28 Obblighi dei titolari di pubblici esercizi
- Art. 29 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale
- Art. 30 Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune
- Art. 31 Artisti di strada
- Art. 32 Manifestazioni temporanee
- Art. 33 Raccolta materiali usati

TITOLO VI SANZIONI

- Art. 34 Sistema sanzionatorio e poteri di accertamento
- Art. 35 Sanzioni
- Art. 36 Provvedimenti di ripristino, rimozione delle opere abusive o cessazione dell'attività
- Art. 37 Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, la sicurezza dei cittadini, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita.
2. Il presente regolamento persegue, altresì, le finalità di cui all'art. 41 della Legge Regione Toscana n. 11/2020, in conformità ai principi di cui all'art. 40 della medesima legge regionale.
3. Secondo le finalità dell'articolo 3 dello Statuto comunale, il regolamento specifica le sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme.

Art. 2 – Principi generali

1. La sicurezza urbana è un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti ed il benessere delle persone e l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.
2. La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e non degradato – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.
3. La quiete e la tranquillità delle persone sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.
4. Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti. Il presente regolamento, pur nell'osservanza delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

TITOLO II – SICUREZZA URBANA

Art. 3 – Collaborazione tra Comune e cittadini

1. Il Comune, valorizzando la collaborazione con i cittadini, può sottoscrivere convenzioni con associazioni che intendano cooperare con la Polizia Municipale per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

Art. 4 - Comportamenti vietati

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:
 - a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
 - b) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di

persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate o i percorsi per i non vedenti, salvo l'applicazione delle norme del Codice della Strada;

c) effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi o gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.

d) accendere lanterne volanti (sky lantern), riscaldate da fiamma viva posta alla loro base, in tutte le zone del territorio comunale.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00**.

Art. 5 - Decoro e fruibilità dei luoghi pubblici

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.

2. E' vietato:

a) salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;

b) entrare anche parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti o sostanza liquide o solide;

c) posizionare, appoggiare, o legare qualsiasi tipo di veicolo a due o tre ruote, monopattini e simili sulle barriere di protezione dei monumenti, sulle balaustre e parapetti delle terrazze, ai pali della segnaletica stradale e della pubblica illuminazione;

d) installare addobbi, luminarie, materiale pubblicitario e qualsiasi altro tipo di materiale sui pali della pubblica illuminazione;

3. La sosta di biciclette è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti a depositi di biciclette e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta.

4. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il lavaggio dei veicoli in genere, sia con acque provenienti dalle condutture pubbliche che dai pozzi privati. Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00** e all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2 ,3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00** e dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi in caso di violazione del comma 2 lettera d).

7. Nei casi di cui al comma 2 lettera c) ne è disposta la rimozione. I veicoli rimossi potranno essere restituiti all'avente diritto previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.

Art. 6 – Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

1. In tutto il centro abitato è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare accensioni solo nei terreni agricoli o forestali e, in ogni modo, in condizioni di sicurezza tali da non poter causare pericolo di incendio. E' obbligatoria la presenza sul posto di un sorvegliante maggiorenne fino a quando il fuoco resti acceso, o possa riaccendersi per autocombustione. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione della specifica normativa nazionale, regionale e locale.

2. E' vietato detenere materiali o compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.

3 E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i

fumi o gli odori che affliggono il sistema percettivo - sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità e lesivi per la salute di chi li subisce.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€.200,00**.

Art. 7 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.

2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.

3. E' proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere ed attività che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€.100,00** e alla sanzione accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere in caso di violazione dei commi 2 e 3.

Art. 8 – Sicurezza e cura degli edifici

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.

2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili, nonché devono essere mantenuti in buone condizioni sia gli intonaci, che le tinteggiature, che gli aggetti delle gronde e dei balconi, i cancelli, le ringhiere e le recinzioni. I proprietari degli edifici privati sono tenuti a cancellare o ridipingere con sollecitudine eventuali disegni o scritte apposte indebitamente. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo il fronte dei fabbricati stessi e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza e altezza.

Qualora sussistano le condizioni di legge in materia di pubblica incolumità, sicurezza urbana e salute pubblica accertate dal servizio competente in materia, avvalendosi se del caso degli Enti preposti, il Comune procederà d'ufficio, previa diffida da parte del servizio competente e con totale addebito delle spese al proprietario dell'immobile.

3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.

5. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. Qualora sussistano le condizioni di legge in materia di pubblica incolumità,

sicurezza urbana e salute pubblica accertate dal servizio competente in materia, avvalendosi se del caso degli Enti preposti, il Comune procederà d'ufficio, previa diffida da parte del servizio competente e con totale addebito delle spese al proprietario dell'immobile.

6. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini devono comunicare alla Polizia Municipale il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno del condominio.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, 2, 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 500,00**.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00**.

Art. 9 – Sgombero della neve - doveri dei frontisti

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni che possono essere appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in particolare, a osservare i seguenti doveri:

a) Provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti su suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone e cose. Allo stesso modo, anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d'obbligo asportare la neve depositata sui rami.

b) Segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese al transennamento delle aree a rischio. Tale operazione deve essere comunicata, con immediatezza, al Comune in osservanza del Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

c) Rimuovere la neve dai passi carrabili è compito dei loro fruitori.

2. Nel caso di nevicate il cui livello richieda l'intervento di mezzi meccanici, gli automobilisti devono rimuovere i veicoli posteggiati sul ciglio della strada, spostandoli in parcheggi, garage o box, nonché nei cortili delle case, per consentire il libero passaggio, sulle carreggiate, dei mezzi meccanici atti al servizio di sgombero della neve. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili al di fuori della carreggiata, i proprietari devono essere a disposizione o adoperarsi per rimuoverle al momento delle operazioni di pulizia della strada.

3. Le persone che non sono in grado, per comprovati motivi clinici, patologie croniche o situazioni di grave handicap, di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo possono comunicare la loro situazione al Comune e chiederne il supporto.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00**.

Art. 10 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.

2. E' inoltre vietato sbattere tappeti, tovaglie, innaffiare piante e lasciar cadere liquidi od oggetti che possano causare l'emissione di polveri, pericoli o danni ai vicini ed ai passanti. Tale divieto non è operante nelle aree agricole e nei giardini.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00**.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria di € 50,00.

Art. 11 – Conduzione sicura e custodia di cani e di altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le norme statali e regionali in materia, nonché il Regolamento comunale per la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia, di protezione civile e a servizio di persone ipovedenti o non vedenti. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire, recare molestia o spavento, ovvero recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
2. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché i medesimi non procurino disturbo o spavento o danno a persone, animali o cose né pregiudichino le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti in cui vivono e delle aree limitrofe.
4. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00.
8. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, la sanzione amministrativa pecunia viene raddoppiata.

TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e non degradato – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

Art. 12 - Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere

1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati, nonché depositare rifiuti di qualsiasi genere su balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via;
 - b) sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti. E' inoltre vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma

palesemente indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con apparecchiature private spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;

c) intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private o strutture ospedaliere. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;

d) utilizzare animali per l'accattonaggio;

e) abbandonare sul territorio urbano alimenti destinati agli animali – fatta eccezione per le aree agricole o i luoghi autorizzati dall'Amministrazione comunale – così come somministrare in ambito urbano qualunque tipo di alimento ai volatili;

f) imbrattare, spostare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;

g) circolare in costume da bagno, ad eccezione dei locali od ambiti balneari;

2. Nei luoghi pubblici o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso è vietato campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna. Potranno essere rilasciate autorizzazioni in deroga concesse esclusivamente per finalità sociali, culturali e scientifiche.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui alla lettera a), b), c), d), e), f) e del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00**. ***In caso di violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è fatta salva la possibilità di procedere alla confisca delle cose che sono state utilizzate per commettere la violazione stessa.***

4. Chiunque viola le disposizioni di cui alla lettera g) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 500,00**.

Art. 13 – Limitazioni all'asporto e consumo di bevande

1. Nella fascia oraria tra le 24.00 e le 6.00 del giorno successivo, sono previste disposizioni volte a tutelare l'incolumità e il diritto alla quiete delle persone. In particolare:

a) E' vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, da parte degli esercenti che svolgono la propria attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche, in laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari, permanenti o temporanee e tramite distributori automatici. Fa eccezione il servizio effettuato presso il domicilio privato del cliente.

b) E' vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro comunque acquisiti, con l'eccezione degli spazi adibiti a feste autorizzate (durante lo svolgimento delle stesse) e degli spazi attrezzati pertinenti all'attività.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00**.

Art. 14 – Attività vietate nell'uso del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dall'apposito Regolamento Comunale e dal Codice della Strada.

2. E' proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati i seguenti comportamenti (fatti salvi quelli espressamente autorizzati dal Comune):

a) l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, aggiustare o fabbricare mobili, tagliare legna o compiere altre azioni simili;

b) la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti;

c) il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, quando la temperatura è pari o inferiore a 0 gradi.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00** e alla sanzione accessoria dell'obbligo della rimozione delle occupazioni abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 15 – Attività ludiche nei luoghi pubblici

1. L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone.

2. I gruppi di cittadini che vogliono organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione e devono attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00**.

Art. 16 - Recinzione e manutenzione dei terreni

1. I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I proprietari sono inoltre tenuti ad evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti.

2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti.

3. I proprietari di terreni agricoli posti all'interno delle aree di interfaccia urbano rurale dove la vegetazione arriva a meno di 50 metri da insediamenti e strutture ravvicinate fra loro, devono realizzare entro il 31 maggio di ogni anno e per tutta la durata del periodo di alto rischio incendi boschivi, gli sfalci e le ripuliture atte ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta, con l'eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00**.

5. Qualora sussistano le condizioni di legge in materia di pubblica incolumità, sicurezza urbana e salute pubblica accertate dal servizio competente in materia, avvalendosi se del caso degli Enti preposti, il Comune procederà d'ufficio, previa diffida da parte del servizio competente e con totale addebito delle spese al proprietario del fondo.

Art. 17 - Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

1. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione.

2. Per collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'ufficio competente. A tale scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto dall'ufficio. L'Amministrazione Comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria di € 50,00.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e alla sanzione accessoria dell'obbligo della rimozione dell'opera non autorizzata.

Art. 18 - Cura e decoro dei fabbricati

1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, è vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e la bellezza dell'immobile.

2. E' vietato stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

3. E' fatto obbligo di installare dissuasori per piccioni e altri volatili su cornicioni o davanzali nel caso in cui questi stanzino stabilmente sull'immobile al fine di ridurre le possibilità di nidificazione.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00.

Art. 19 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività:

a) cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;

b) entrare nelle aiuole e nei recinti, laddove sia segnalato;

c) circolare con veicoli a motore ed elettrici nei parchi e negli spazi alberati o erbosi esistenti lungo i viali, vie, piazze ed altre aree pubbliche, o aperte al pubblico, del territorio comunale, non espressamente individuati come parcheggio. Sono esclusi i mezzi di servizio delle imprese incaricate delle operazioni di manutenzione nonché, per i soli casi di necessità, i mezzi di soccorso, antincendio e in dotazione agli organi di vigilanza.

d) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente;

e) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati.

d) la raccolta delle pigne da frutto salvo previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00.

Nei casi di cui al comma 1, lettera c) può essere disposta la rimozione forzata del veicolo.

Art. 20 - Esercizio di particolari attività in parchi pubblici

1 Nei parchi pubblici aperti, può essere autorizzata – per gli esercenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge – l'attività di noleggio di biciclette, ciclo-carrozzelle o altri veicoli a pedali o a trazione animale o giochi simili. Dalle suddette attività sono escluse le zone adibite a prato.

2. Ai conducenti dei veicoli in questione è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è vietato, per tutelare la propria e altrui incolumità, gareggiare in velocità.

3. Agli esercenti o titolari delle attività di noleggio spetta l'obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei mezzi e dei percorsi fruiti.

4. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli o animali è obbligatoria l'esposizione delle tariffe

praticate per il noleggio, mentre non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse.

5 Il Comune ha facoltà di sospendere le attività di cui al presente articolo, o di modificare il luogo di stazionamento, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00**.

Art. 21 - Disposizioni sul verde

1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, i proprietari di terreni privati, giardini, fondi e aree condominiali in prossimità di aree di pubblico passaggio sono tenuti a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni.

2. I proprietari devono rimuovere tempestivamente le ramaglie ed il fogliame e gli eventuali frutti caduti sui marciapiedi.

3. I proprietari di aree verdi, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Tale disposizione vale anche per il verde condominiale.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00**.

5. Salve le norme in materia di pubblica incolumità, sicurezza urbana e salute pubblica, in caso di violazione del presente articolo si applicano, altresì, le seguenti misure cautelari contestualmente alla contestazione, secondo quanto previsto all'art. 36 del presente regolamento:

6. 1) cessazione immediata dell'attività illecita;

7. 2) ripristino dello stato dei luoghi.

8. Si applica il procedimento di cui agli artt. 45 e 46 della Legge regionale Toscana 19/02/2020, n. 11.

Art. 22 - Fontane pubbliche

1. E' vietato utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche per usi che non siano strettamente connessi al consumo personale sul posto. In particolare ne è vietato l'uso per il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e altri oggetti e per il riempimento di taniche o serbatoi. E' altresì vietato attingerla con tubi od altri espedienti.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00**.

Art. 23 - Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento e da stalla

1. E' vietato detenere e lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da allevamento e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, ovvero negli spazi privati quali le terrazze, i balconi, i cortili ecc., gli animali di cui sopra, con o senza gabbione.

2. Non rientrano nel divieto eventuali esemplari di animali da cortile, (conigli, anatre e altri, in numero non superiore a due), detenuti a titolo di affezione.

3. Fuori dal centro abitato i ricoveri per gli animali da cortile devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 30 metri rispetto alle pubbliche vie ed ai fabbricati destinati a civile abitazione. In questo caso il numero di animali tenuti nei ricoveri non può superare le 9 unità.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00**.

TITOLO IV - TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Il Comune tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

Art. 24 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
2. E' sottoposta a maggiore tutela la fascia oraria tra le 24.00 e le 7.00 (posticipata dalle ore 1.00 alle ore 9.00 nei giorni festivi): i cittadini hanno l'obbligo di conformarsi a tale principio, fatte salve le disposizioni in materia di orari per le attività di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, previste dal vigente provvedimento sindacale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00**.

Art. 25 - Abitazioni private e regolamenti condominiali

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. E', in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.
3. L'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, o per la cura del verde, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo. Salva speciale autorizzazione in deroga, è comunque vietata nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 13.00 alle 14.00 e dalle 20.00 alle 8.00 nel periodo 1° ottobre – 31 maggio; dalle ore 13.00 alle 16.00 e dalle 20.00 alle 8.00 nel periodo 1° giugno – 30 settembre.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
5. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private non dotate di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel proprio regolamento ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi dovranno essere disciplinate le modalità per consentire ai bambini e ai ragazzi di giocare nei cortili o spazi condominiali.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00**.

TITOLO V - ATTIVITÀ LAVORATIVE

Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti (di tutti i settori, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti). Il presente regolamento, pur nell'osservanza delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

Art. 26 - Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00**.

Art. 27 - Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti dall'esterno.
2. I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi e le rivendite di giornali, riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00**.

Art. 28 – Obblighi dei titolari di pubblici esercizi

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita in nessun caso può essere rifiutata, da parte dell'esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti e oggetti, è d'obbligo per il commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00**.

Art. 29 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale

1. Previa autorizzazione, è permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.
2. Qualora siano esposti o posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
3. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 100,00** e alla sanzione accessoria dell'obbligo della rimozione o del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 30 - Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune

1. Fatta eccezione per gli usi previsti dalla relativa disciplina, è vietato utilizzare lo stemma del Comune di Rosignano Marittimo, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € **200,00** e alla rimozione dello stemma o denominazione abusiva.

Art. 31 - Artisti di strada

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti, senza compensi da parte del pubblico (esibizioni a cappello), senza l'impiego di palcoscenico, di platea ed apprezzabili attrezzature, salvo quelle strettamente necessarie all'attività, costituite da materiale leggero e facilmente rimovibile, che non costituiscano pericolo per l'incolumità delle persone. In caso di utilizzo di materiali infiammabili deve essere presente sul posto un estintore a norma di legge. L'utilizzo dei materiali infiammabili è vietato nei parchi e comunque in presenza di vegetazione incendiabile.

2. Le esibizioni e le attività suddette possono essere effettuate liberamente, gratuitamente e, se esercitate in forma itinerante o con occupazione di suolo pubblico, disponibile, non superiore a 4 mq, e per un periodo non superiore a 2 ore nella stessa piazza o via.

3. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe ai luoghi di cura ed alle scuole, durante l'orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno o pregiudizio alla normale attività di tali servizi.

4. L'orario previsto per le esibizioni va dalle ore 10,00 alle 01.00 del giorno successivo.

5. Gli artisti non dovranno pretendere denaro da parte del pubblico per l'esibizione ma, l'eventuale offerta di denaro, dovrà essere una libera elargizione.

6. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti l'area interessata dall'attività in questione.

Per la promozione delle attività commerciali l'artista può esibirsi nei pressi di uno o più negozi, previo accordo con il/i titolare/i dello/degli stesso/i, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe, con chiara indicazione della promozione dell'evento in corso.

7. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente Codice Penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità delle persone.

8. Nel caso di esibizioni musicali o canore è consentito l'utilizzo di strumenti di amplificazione di debole potenza, alimentati con batterie.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € **100,00**.

10. L'organo di polizia che accerta le suddette violazioni invita l'artista di strada a spostarsi in un'altra località concordata e/o a rispettare le prescrizioni del presente articolo. In caso di rifiuto l'artista deve cessare l'attività.

11. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda ad altri regolamenti comunali vigenti in materia di spettacoli viaggianti ed occupazioni di suolo pubblico.

Art. 32 - Manifestazioni temporanee

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti.

2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.

3. I cittadini che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti ad evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta, rispettando gli orari consentiti dall'autorizzazione rilasciata e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di orari previste dal provvedimento sindacale vigente.

4. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 33 - Raccolta materiali usati

1. Chiunque svolga l'attività di recupero di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

TITOLO VI – SANZIONI

Art. 34 – Sistema sanzionatorio e poteri di accertamento

1. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni.

2. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta, in via prioritaria, alla Polizia Municipale, sono competenti altresì tutti gli altri soggetti di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e di cui all'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinati al Comune.

Art. 35 – Sanzioni

1. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere presentato agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi a tale obbligo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00.

2. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1961, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571. Ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1961, n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

3. Nei casi di violazioni delle norme di cui al presente regolamento, contestualmente alla contestazione può essere applicata la misura cautelare della cessazione immediata dell'attività illecita e/o del ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dall'art. 46 Legge Regione Toscana 11/2020.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono aggiornate ogni due anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo, accertata dall'Istat, con arrotondamento all'intero superiore.

Art. 36 – Provvedimenti di ripristino, rimozione delle opere o cessazione dell'attività

1. Qualora a seguito della violazione delle disposizioni del presente Regolamento si renda necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi, a rimuovere le opere abusive o a cessare l'attività, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, indicando il termine entro il quale il trasgressore o l'obbligato in solido dovranno provvedere.

2. Se il ripristino, la rimozione o la cessazione sono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

3. Qualora l'intimato non ottemperi all'esecuzione della sanzione accessoria è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00**.

4. Qualora sussistano le condizioni di legge in materia di pubblica incolumità, sicurezza urbana e salute pubblica accertate dal servizio competente in materia, avvalendosi se del caso degli Enti preposti, il Comune procederà d'ufficio, previa diffida da parte del servizio competente e con totale addebito delle spese al responsabile della violazione.

Art. 37 – Entrata in vigore del regolamento

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 186 del 9.12.2003 e s.m.i..

2. Sono altresì abrogate le norme regolamentari e le ordinanze contenute in altri testi incompatibili con il presente Regolamento.